

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SOLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1958

#### Provvidenze a favore delle zone dei comuni della Carnia e della Valcanale colpite dall'alluvione dell'ottobre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — A soli tre mesi di distanza dalla disastrosa alluvione che, nel giugno scorso, causò danni ingentissimi nel Friuli nord-orientale, la nostra Regione è stata nuovamente colpita da una gravissima calamità.

Infatti, nei giorni 1 e 2 ottobre 1958, e particolarmente nella notte del 2, tutta la Carnia è stata investita da un pauroso nubifragio, eccezionale per violenza e durata. Alcune valli della zona, già tanto povera di risorse agricole e forestali, sono state letteralmente devastate.

Particolarmente colpiti sono stati i territori dei comuni di Prato Carnico, Comeglians, Ravaschetto, Cercivento, Socchieve, Bordano, Malborghetto, eccetera.

La furia delle acque, non contenute negli alvei naturali e precipitanti lungo i pendii scoscesi, scarsamente protetti dal bosco, ha determinato numerosissime frane, ha divelto ponti, muri di sostegno, argini e ripari, provocando una lunga serie di interruzioni stradali, di distruzioni e di danni di vario genere.

I danni possono essere, sommariamente, così classificati:

- 1) distruzioni e danneggiamenti di opere pubbliche comunali (ponti, strade, argini, opere idrauliche);
- 2) danneggiamenti di opere e di impianti boschivi di proprietà demaniale, comunale e privata;
- 3) danni ad aziende private, soprattutto agricole, causati da inondazioni e frangimenti;
- 4) danni alle case private.

Gli interventi d'emergenza disposti dal Governo e da Autorità ed Enti, sono stati pronti, ma a mala pena sufficienti a consentire solo un primo soccorso ai sinistrati più indigenti. Ora urge invece provvedere da un lato alla rimessa in efficienza delle aziende private, fornendo agli interessati gli opportuni contributi e le agevolazioni del caso; d'altro lato a radicali lavori di ricostruzione e di riparazione e ad indispensabili opere di sistemazione e di protezione là dove la recente calamità ha rivelato la necessità o l'inadeguatezza di quelle esistenti.

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'esecuzione di tali opere non si può fare affidamento sulle già dissestate finanze degli enti locali, nè sull'economia di una Regione già così povera. Occorre pertanto intervenire, in via d'urgenza, con provvidenze di carattere straordinario adeguate all'entità del disastro ed alla gravità della depressione economica da cui è afflitta la zona.

La soluzione, che appare la più semplice e la più logica insieme, e che è d'altronde indispensabile, è quella di estendere ai Comuni sinistrati della Carnia e della Valcanale le provvidenze che saranno disposte a favore del Friuli nord-orientale e del

Goriziano a seguito dei disegni di legge proposti al Senato dai senatori Pelizzo, Tessitori e Vallauri il 30 luglio 1958 ed alla Camera dei deputati dagli onorevoli Beltrame e Franco Raffaele l'11 luglio 1958. Naturalmente è necessario disporre, con la stessa legge, un'adeguata integrazione dello stanziamento.

La misura di tale integrazione, avuto riguardo all'entità del disastro, alla povertà della zona ed a quanto è stato altre volte disposto in casi analoghi per altre regioni, va indicata in un minimo di lire 1.200 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della legge 5 gennaio 1952, n. 9, e quelle di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e successive modifiche, sono estese anche a beneficio delle zone dei Comuni della Carnia e Canale del Ferro (Udine) danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 1958.

## Art. 2.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da ripartirsi come segue:

lire 500 milioni per danni alle opere forestali;

lire 500 milioni per danni alle opere stradali;

lire 200 milioni per danni alle aziende agricole.

## Art. 3.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dalle leggi predette, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

## Art. 4.

La spesa prevista dalla presente legge sarà coperta per lire 600 milioni con uno stanziamento da imputarsi al capitolo numero 685 del bilancio del Tesoro per l'esercizio in corso, e per lire 600 milioni con apposito capitolo da iscriversi nel prossimo esercizio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.